



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE: "VOLTA LA CARTA ONLUS"

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 21:00, in Bagheria (PA) presso i locali di via Scotto Lanza n. 11/B, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione in epigrafe, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport);
2. Assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD);
3. Cambio della denominazione sociale in "Volta La Carta Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica" (in breve "Volta La Carta APS ASD");
4. Trasferimento della sede legale da Palermo a Bagheria.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Tesauro Daniele, il quale nomina quale Segretario la Sig.ra Spitale Salvatrice.

Il Presidente constata e proclama la validità dell'Assemblea, essendo presenti numero 9 soci su 9 (elenco: Tesauro Daniele, Sberna Rosalia, Russotto Lorenzo, Martorana Chiara, D'amico Federica, Basile Anna Maria, Rizzo Gianluca, Balistreri Antonio, Spitale Salvatrice) e dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare.

SVOLGIMENTO

Il Presidente illustra ai soci la necessità di adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore e della Riforma dello Sport per permettere all'Associazione di proseguire le proprie attività di utilità sociale e sportive beneficiando del relativo regime fiscale. Spiega che l'ente perderà la qualifica di ONLUS per acquisire la doppia qualifica di APS e ASD.

Viene data lettura del nuovo Statuto sociale che recepisce le attività di interesse generale (Art. 5), l'assenza di scopo di lucro (Art. 19) e la disciplina del lavoro sportivo (Art. 23). Infine, il Presidente espone l'opportunità di trasferire la sede legale dall'attuale indirizzo di Piazza Generale Cascino n. 13 (Palermo) a Via Scotto Lanza n. 11/B (Bagheria), locali già in uso per le attività associative. L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", che recepisce le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 36/2021;
2. di assumere la denominazione: **"Volta La Carta Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"** (in breve **"Volta La Carta APS ASD"**);

3. di trasferire la sede legale da Piazza Generale Cascino n. 13, Palermo, a **Via Scotto Lanza n. 11/B, Bagheria (PA)**;
4. di dare mandato al Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e per le successive comunicazioni al RUNTS e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 21:45.

La Segretaria Salvatrice Spatale

Il Presidente Daniela Tesaro



Registrato a Bagheria il 30/08/2026
al n. 60 Serie 3
esatte € 200,00 (11)
_____) originale 2

L'ASSISTENTE
Piero Oscar (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO "Volta la Carta APS ASD"

ART. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport), l'Associazione denominata: "Volta La Carta Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica", o in forma abbreviata "Volta La Carta APS ASD".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) senza scopo di lucro. Essa ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo "APS" e la dicitura "ASD" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo degli acronimi è subordinato e legato alla permanenza dell'iscrizione nei rispettivi registri nazionali (RUNTS e RASD).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bagheria (PA). La variazione della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma richiede l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate, RUNTS e RASD).
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi operative o sezioni locali per il perseguimento degli scopi istituzionali. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, fondata sul pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e si ispira ai principi di democrazia, elettività e gratuità delle cariche sociali.

ART. 2 – Utilizzo della denominazione e degli acronimi "APS" e "ASD"

1. L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha l'obbligo di inserire nella propria denominazione l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS". Tale indicazione deve essere utilizzata in ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), ha l'obbligo di inserire nella propria denominazione la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" o l'acronimo "ASD".
3. La cancellazione dell'Associazione dal RUNTS o dal RASD comporta l'illegittimità dell'utilizzo, rispettivamente, degli acronimi "APS" e "ASD" (e delle relative locuzioni estese) nella denominazione sociale, negli atti e nei rapporti con i terzi.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e della normativa sportiva vigente, i provvedimenti di iscrizione o cancellazione dai suddetti Registri che determinano la variazione della sola sigla o denominazione specifica (APS o ASD) non comportano modifica statutaria, ma obbligano il Presidente alla tempestiva comunicazione agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate e uffici dei Registri).

ART. 3 – Statuto e Quadro Normativo

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport), delle relative norme di attuazione, della normativa regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione, in virtù della sua natura di Associazione Sportiva Dilettantistica, accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e ai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Assoc., M
3. iata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui delibererà di affidarsi.
4. L'Assemblea dei soci può deliberare l'adozione di uno o più regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, tecnici o di funzionamento non previsti nel presente Statuto, garantendo sempre il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità.
5. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

1. Il presente Statuto deve essere interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) al Codice Civile.
2. In caso di dubbio o necessità di integrazione, lo Statuto deve essere letto e applicato in conformità alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, nonché ai principi di promozione della pratica sportiva dilettantistica e dell'inclusione sociale.
3. L'interpretazione delle clausole statutarie deve sempre garantire il rispetto della prevalenza delle norme imperative contenute nel D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel D. Lgs. 36/2021 (Riforma dello

Sport), nonché dei regolamenti e dei principi informatori del CONI, del CIP e dell'organismo sportivo a cui l'Associazione risulta affiliata.

ART. 5 – Attività di interesse generale e Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è un ente del Terzo Settore e un'associazione sportiva dilettantistica che opera per promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale e l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole, promuovendo l'inclusione sociale e la tutela della salute.
2. L'Associazione esercita in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ai sensi del D. Lgs. 36/2021, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Azioni specifiche Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- 1) istituire centri diurni, centri socio-educativi, laboratori riabilitativi e sportivi, organizzare corsi di formazione tecnica per il metodo ABA e logopedia, gestire impianti sportivi propri o di terzi, stipulare convenzioni con ASL, Comuni e altri enti pubblici o privati. **Educazione, istruzione e formazione professionale:** nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte a famiglie, caregiver e operatori del settore;
- 2) **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:** l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, promuovendo lo sport come strumento di benessere fisico e inclusione;
- 3) **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale:** inclusa l'organizzazione di seminari, laboratori esperienziali, spettacoli e momenti di sensibilizzazione su tematiche afferenti alla salute, alla pratica sportiva e ai sani stili di vita;
- 4) **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:** ivi incluso il turismo sportivo, sociale e accessibile;
- 5) **Formazione extra-scolastica:** finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) **Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti:** a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 7) **Promozione della cultura della legalità:** della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 8) **Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati** o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 9) **Promozione della costituzione di comitati di cittadini e di genitori** finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali, alla vigilanza sulla qualità dei servizi pubblici e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
- 10) **Azioni di Advocacy:** Rappresentanza dei bisogni delle famiglie, dei minori e dei soggetti svantaggiati presso le istituzioni scolastiche, sanitarie e amministrative, promuovendo il superamento delle barriere burocratiche e il miglioramento delle leggi vigenti;
- 11) **Mutuo Aiuto: Organizzazione e gestione della Banca del Tempo e di reti di solidarietà tra cittadini** per favorire l'integrazione e il supporto reciproco;
- 12) **Contrasto al degrado e al disagio familiare;**
- 13) **Percorsi di inserimento sociale per portatori di handicap;**
- 14) **Azioni volte a prevenire discriminazioni di minori, anziani e famiglie;**
- 15) **Interventi di sostegno all'infanzia maltrattata;**

- 16) **Divulgazione dei diritti dei bambini in conformità alle convenzioni ONU;**
- 17) **Organizzazione di azioni di beneficenza e gestione di mense interne;**
- 18) **Promozione e gestione di centri di raccolta alimentare e del banco alimentare**

Attività Diverse: L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 (es. sponsorizzazioni, merchandising). La loro individuazione è di competenza dell'Organo di Amministrazione.) La loro individuazione è di competenza dell'Organo di Amministrazione, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 4) formazione universitaria e post-universitaria;
- 5) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Raccolta Fondi: L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza (Art. 7 CTS).

Volontariato e Lavoro: Le attività sono svolte prevalentemente tramite prestazioni volontarie e gratuite dei soci. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute (Art. 17 CTS). L'Associazione può avvalersi di lavoratori (inclusi **professionisti sanitari, logopedisti, psicomotricisti e lavoratori sportivi**) solo quando necessario e nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS (numero lavoratori non superiore al 50% dei volontari o al 5% dei soci).

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Locali, nazionali, internazionali e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi, partecipare, sia singolarmente che in forma associata o in partenariato con altri Enti del Terzo Settore o Enti Pubblici, ad avvisi, bandi di gara, procedure di evidenza pubblica emanati da amministrazioni locali, regionali, nazionali, europee o da enti privati e fondazioni; Stipulare convenzioni con Enti Pubblici ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017; Promuovere e partecipare a reti associative e organismi di rappresentanza (Forum Terzo Settore, Consulte) per ottimizzare le risorse e agire in sinergia. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 6 – Ammissione, Recesso ed Esclusione dei Soci

1. **Requisiti:** Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Ai sensi dell'art. 35 del CTS, possono essere soci anche altre APS o enti del Terzo Settore, purché in numero non superiore al 50% del numero delle APS associate. È espressamente escluso ogni limite al numero degli associati e la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. **Procedura di Ammissione:** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Per i minori di età, la domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale.
3. **Rigetto della domanda:** In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibererà in occasione della successiva convocazione.
4. **Diritti e Doveri:** Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e la nomina degli organi sociali. Il diritto di voto per i minori è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e mai rimborsabile.

5. Perdita della qualifica di socio: I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) Recesso volontario: comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) Mancato versamento: della quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
 - c) Esclusione per indegnità o gravi motivi: deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti interni o dei principi del Codice Etico/Safeguarding (D.Lgs. 36/2021).
6. Ricorso contro l'esclusione: Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto. L'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea, garantendo il contraddittorio, decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - o Partecipazione democratica: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
 - o Informazione e Controllo: essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento attraverso la consultazione dei verbali degli organi sociali e l'esame dei libri sociali, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo per garantirne la riservatezza;
 - o Accesso: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività sportive, socio-educative e ricreative organizzate dall'ente;
 - o Rimborso spese: essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. È vietato ogni rimborso spese forfettario;
 - o Voto: votare in Assemblea per l'approvazione del bilancio e le modifiche statutarie, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto a un singolo voto. Per i soci minori d'età, il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
 - o Osservanza delle norme: rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - o Vincolo sportivo: osservare i regolamenti e le disposizioni del CONI, del CIP e della Federazione o Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, nonché rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;
 - o Spirito di solidarietà: svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale;
 - o Sostegno economico: versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, entro i termini fissati, e contribuire alle attività sociali secondo le proprie capacità.

ART. 8 – Gli Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - o Assemblea dei soci;
 - o Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - o Presidente;
 - o Organo di controllo (nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
 - o Organo di revisione legale dei conti (nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).
2. L'Associazione riconosce la sovranità dell'Assemblea e l'elettività di tutte le cariche sociali, che hanno durata di [Numero, es. 3 o 4] anni e sono rieleggibili.
3. Gratuità delle cariche: In conformità alla natura di Associazione di Promozione Sociale (APS), tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Eccezioni e Compatibilità: - Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, può essere attribuito un compenso secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.
 - o Per quanto riguarda la qualifica di ASD, l'assenza di scopo di lucro implica che i componenti del Consiglio Direttivo non possano percepire dividendi o utili, ma è fatta salva la possibilità di instaurare

rapporti di lavoro sportivo (ex D.Lgs. 36/2021) per funzioni diverse da quelle di amministratore, purché nel rispetto dei limiti di compatibilità e delle soglie previste per le APS.

ART. 9 – L'Assemblea dei Soci

1. Natura e Composizione: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati ed è il luogo in cui si manifesta la volontà associativa secondo il principio del voto singolo (una testa, un voto).
2. Convocazione: L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. È inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
3. Modalità di avviso: La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione (via email, PEC o altri mezzi informatici che garantiscano la prova della ricezione) o mediante affissione presso la sede sociale. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
4. Presidenza e Verbalizzazione: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, trascritto nel Libro Verbali Assemblea e messo a disposizione dei soci per la consultazione.
5. Partecipazione e Voto:
 - Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
 - Per i soci minori d'età (frequentatori di attività ASD o percorsi ABA/socio-educativi), il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
 - È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione del partecipante e la possibilità di intervenire e votare in tempo reale.
 - Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci (limite per le APS con meno di 500 associati ex art. 24 CTS).
6. Votazioni: I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (elezione cariche sociali), che avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
7. Assemblea Ordinaria e Straordinaria:
 - L'Assemblea Ordinaria: delibera sul bilancio, sulla nomina delle cariche sociali, sugli indirizzi generali dell'attività e su quant'altro non sia di competenza della straordinaria.
 - L'Assemblea Straordinaria: delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione o sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 10(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. **Ruolo e Funzioni:** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, la governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.
2. **Compiti specifici:** Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientrano:
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa e sportiva, inclusi i percorsi socio-educativi (ABA) e sanitari (Logopedia, Psicomotricità);
 - Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale secondo gli schemi previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021 e ai regolamenti degli organismi sportivi affiliati;
 - Stipulare atti, contratti e convenzioni con Enti pubblici (Comuni, ASL) e privati;
 - Curare la gestione dei beni e degli impianti sportivi o terapeutici dell'Associazione.
3. **Composizione e Durata:** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea tra gli associati. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Ai sensi del D. Lgs. 36/2021, la carica di consigliere è incompatibile con qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva.
4. **Ineleggibilità e Conflitto di Interessi:** Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. **Validità e Deliberazioni:** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da soli tre membri, esso delibera validamente con la presenza di tutti i componenti.
6. **Rappresentanza:** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. I consiglieri non possono ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della **medesima federazione sportiva** o ente di promozione.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – Organo di Revisione Legale dei Conti

1. **Nomina Obbligatoria:** L'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora si superino per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. **Funzioni:** L'Organo di Revisione esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili, esprimendo un giudizio sul bilancio di esercizio. In caso di nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, la revisione legale può essere affidata allo stesso, purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. **Integrazione Sportiva:** Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, verifica la corretta destinazione dei proventi derivanti dalle attività sportive dilettantistiche e il rispetto dell'assenza di scopo di lucro, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021.
4. **Durata:** L'incarico ha una durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. **Divieto di lucro:** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tale divieto è sancito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021.

2. Destinazione del patrimonio: L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche.
3. Distribuzione indiretta di utili: Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, ai sensi della normativa vigente:
 - La corresponsione ad amministratori, consiglieri o lavoratori di compensi o salari superiori a quelli previsti dai contratti collettivi o dai parametri definiti dal D.Lgs. 117/2017;
 - L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;
 - La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi su prestiti di ogni specie superiori di 4 punti al tasso ufficiale di riferimento.
4. Specificità Sportiva: In conformità al D.Lgs. 36/2021, l'Associazione destina una quota parte degli avanzi di gestione alla gestione delle attività sportive, al potenziamento delle proprie strutture e alla promozione dello sport inclusivo e sociale, garantendo il rispetto del vincolo di non lucratività richiesto per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

ART. 20 – Bilancio di Esercizio

1. Esercizio Sociale: L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Criteri di Redazione: Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), utilizzando la modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori alle soglie di legge (attualmente 220.000 euro), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Integrazione Sportiva: In conformità al D. Lgs. 36/2021, il bilancio deve riportare chiaramente la distinzione tra le entrate derivanti dalle attività sportive dilettantistiche e quelle derivanti dalle attività diverse, documentando il carattere secondario e strumentale di queste ultime rispetto alle finalità istituzionali.
4. Iter di Approvazione: Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, affinché ogni socio possa prenderne visione. L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio (o entro 6 mesi in casi eccezionali motivati).
5. Deposito e Pubblicità: Entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo provvede al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e alla sua comunicazione agli organismi sportivi (RASD) qualora richiesto dai regolamenti vigenti.
6. Rendicontazione Raccolta Fondi: In calce al bilancio deve essere inserita la **rendicontazione specifica delle raccolte fondi effettuate nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 7 del CTS.**

ART. 21 – Bilancio Sociale e Rendicontazione dell'Impatto

1. Obbligo di Redazione: L'Associazione redige il Bilancio Sociale qualora si superino le soglie dimensionali previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (attualmente ricavi o entrate superiori a 1 milione di euro annui). Il documento deve essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Finalità e Trasparenza: Anche al di sotto delle soglie di legge, l'Organo di Amministrazione può decidere di redigere il Bilancio Sociale o una "Relazione di Missione" per illustrare gli obiettivi sociali e sportivi raggiunti, l'impatto dei percorsi socio-educativi e sanitari (ABA, Logopedia) e l'efficacia delle attività sportive dilettantistiche integrate.
3. Pubblicità: Il Bilancio Sociale, se redatto, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicato sul sito internet dell'Associazione (o sulla pagina social istituzionale) entro il 30 giugno di ogni anno, per garantirne la massima diffusione e trasparenza verso i terzi e la pubblica amministrazione.
4. Integrazione Sportiva: In conformità ai principi della Riforma dello Sport, il Bilancio Sociale deve evidenziare come la pratica sportiva dilettantistica abbia contribuito al perseguimento delle finalità di utilità sociale, con particolare riferimento all'inclusione di soggetti fragili o con disabilità.

ART. 22 – Convenzioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Convenzioni Terzo Settore: Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione per lo svolgimento di attività di interesse generale (quali interventi socio-assistenziali, sanitari e formativi).

Tali convenzioni devono prevedere forme di cooperazione che garantiscano il perseguimento delle finalità solidaristiche dell'ente.

2. **Convenzioni Sportive:** In qualità di ASD, l'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici (Comuni, Regioni, ASL) e organismi sportivi per la gestione di impianti, l'organizzazione di eventi sportivi, la promozione dell'attività motoria adattata e l'inclusione attraverso lo sport, in conformità al D.Lgs. 36/2021 e alla normativa vigente.
3. **Stipula e Custodia:** Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante, previa delibera dell'Organo di Amministrazione. Copia di ogni convenzione, unitamente ai relativi protocolli operativi, è custodita presso la sede dell'Associazione ed è accessibile ai soci per la consultazione ai sensi delle norme sulla trasparenza.
4. **Copertura Assicurativa:** Nelle convenzioni devono essere previste idonee coperture assicurative per i volontari e per gli associati che partecipano alle attività, nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e delle norme sul lavoro sportivo.

ART. 23 – Personale retribuito e Lavoro Sportivo

1. **Assunzioni e Collaborazioni:** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale (socio-sanitarie, educative e sportive) e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. **Limiti per le APS:** In conformità all'art. 36 del Codice del Terzo Settore, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. L'Associazione è tenuta a monitorare costantemente tali parametri per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS.
3. **Lavoro Sportivo:** Per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può avvalersi di prestatori di lavoro sportivo ai sensi del D. Lgs. 36/2021. I rapporti con i lavoratori sportivi (istruttori, allenatori, direttori tecnici, ecc.) sono disciplinati dalle disposizioni speciali della Riforma dello Sport, incluse le agevolazioni contributive e fiscali previste per tale settore.
4. **Trattamento Economico:** Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, ai lavoratori non possono essere corrisposti salari o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I rapporti tra l'Associazione e il personale sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi e da eventuali regolamenti interni adottati dall'Organo di Amministrazione.
5. **Incompatibilità:** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24 – Libri sociali obbligatori e trasparenza

1. **Elenco libri obbligatori:** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati: contenente i dati anagrafici e la data di ammissione di ciascun socio;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee: in cui devono essere trascritti i verbali, inclusi quelli redatti per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo: e di eventuali altri organi sociali (es. Organo di Controllo);
 - d) Il registro dei volontari: nel quale sono iscritti i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale, da vidimare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
2. **Responsabilità della tenuta:** I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. **Diritto di esame:** I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali nazionali (lettere a, b, c). Per esercitare tale diritto, il socio deve presentare richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo. L'esame deve essere consentito presso la sede dell'Associazione (o presso il professionista incaricato della tenuta) entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, con modalità tali da non intralciare l'attività amministrativa e nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR).
4. **Tutela del socio:** In caso di diniego all'accesso, che deve essere comunicato per iscritto e motivato, il socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni. L'Assemblea delibera in merito nella prima convocazione utile.
5. **Pubblicità Sportiva:** L'Associazione assicura la corretta conservazione della documentazione relativa all'affiliazione sportiva e all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), mettendola a disposizione degli organi di vigilanza sportiva.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Responsabilità ed assicurazione

1. Assicurazione Volontari (APS): I soci che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione cura la tenuta del registro dei volontari e il relativo aggiornamento per garantire l'efficacia della copertura.
2. Assicurazione Sportiva (ASD): Tutti i soci che partecipano alle attività sportive dilettantistiche, motorie o riabilitative (inclusi i partecipanti alle attività di psicomotricità e Handbike) devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, in conformità al D. Lgs. 36/2021 e alle norme del CONI/CIP. Tale copertura è solitamente attivata mediante il tesseramento dell'associato alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.
3. Responsabilità dell'Ente: L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome. Per le obbligazioni contratte da persone che rappresentano l'ente, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, salvo quanto previsto dalle norme sulla personalità giuridica qualora ottenuta tramite iscrizione al RUNTS.
4. Tutela dei Minori e Safeguarding: In conformità alla Riforma dello Sport, l'Associazione adotta misure di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, nominando un responsabile per le politiche di safeguarding a tutela degli associati, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili impegnati nelle attività terapeutiche e sportive.

ART. 27 – Disposizioni finali

1. Rinvio Normativo: Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, al D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport) e relative norme di attuazione, alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di enti non profit e associazionismo sportivo dilettantistico.
2. Prevalenza delle Norme Imperative: Le clausole del presente Statuto che risultassero contrarie a norme imperative contenute nel Codice del Terzo Settore o nella Riforma dello Sport si intendono automaticamente sostituite dalle stesse, senza che ciò comporti la nullità dell'intero Statuto.
3. Interpretazione: Lo Statuto è valutato e interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile, tenendo sempre conto delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e della promozione della pratica sportiva che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione.
4. Clausola Compromissoria (Opzionale ma consigliata per ASD): Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione in merito all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che non rientri nella competenza degli organi di giustizia sportiva, potrà essere deferita a un collegio arbitrale o a organismi di mediazione, secondo le modalità previste dai regolamenti degli enti a cui l'Associazione è affiliata.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Silvia Rucipitale

Il Presidente

Daniela Tesauri